


# BILANCIO 2020

Prof. Alain Devalle – Ordinario di Economia Aziendale, Università di Torino  
Dottore Commercialista – ODCEC Torino  
Alain.Devalle@rlvt.it



# NORME «AD HOC»

## Effetti sui bilanci della pandemia

## Misure con effetti sul bilancio 2020

Equilibrio economico

- Riduzione dei ricavi

- Contributi a fondo perduto

- Riduzione dei costi fissi

- Crediti d'imposta (es. locazioni)

- Possibilità di non iscrivere gli ammortamenti

Equilibrio patrimoniale

- Riduzione del patrimonio netto

- Rivalutazione dei beni d'impresa

- Sospensione ricapitalizzazione e causa di scioglimento

Equilibrio finanziario

- Carenza di liquidità

- Moratorie

- Deroga sulla continuità aziendale

# NORME «AD HOC» A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

**Introduzione di numerose norme «ad hoc» con il fine di supportare i bilanci 2020**



**In molti casi si tratta di «DEROGHE» alle regole ordinarie di redazione del bilancio**



**FOCUS**

**ADEGUATEZZA DELL'INFORMATIVA  
NELLA NOTA INTEGRATIVA**

# LE «AREE CRITICHE» DELLE IMPRESE IN CRISI

Contesto di crisi: comporta anche l'esigenza di analizzare con la lente di ingrandimento alcune poste del bilancio tra le quali:

- ✓ gli oneri pluriennali (requisiti per il mantenimento nell'attivo)
- ✓ le immobilizzazioni materiali ed immateriali (impairment test)
- ✓ i crediti verso clienti (svalutazione)
- ✓ le rimanenze di magazzino (svalutazione)
- ✓ le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportate a nuovo (mantenimento nell'attivo ed eventuale nuova iscrizione)
- ✓ Fondi rischi (mancati versamenti, controversie, ristrutturazioni)
- ✓ .....

# PRINCIPI CONTABILI OIC

- OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali
- OIC 10 - Rendiconto finanziario
- OIC 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
- OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 - Rimanenze
- OIC 14 - Disponibilità liquide
- OIC 15 - Crediti
- OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 - Ratei e risconti
- OIC 19 - Debiti
- OIC 20 - Titoli di debito
- OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 - Imposte sul reddito
- OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 - Patrimonio netto
- OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
- OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
- OIC 32 - Strumenti finanziari derivati
- OIC 33 – Passaggio ai principi contabili nazionali

# I DOCUMENTI OIC

## Documenti interpretativi di norme e Comunicazioni

- ✓ bozza di comunicazione “**Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali**”, che trae origine da una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le previsioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali” (commenti entro il 15.09.2020)
- ✓ bozza del documento **Interpretativo n. 7**, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (consultazione scaduta il 30.11.2020).
- ✓ **Interpretativo n. 8** Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.

# I DOCUMENTI OIC

## Documenti interpretativi di norme e Comunicazioni

- ✓ bozza di **comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali**. La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi» (in consultazione fino al 10.02.2021).
- ✓ bozza del documento **Interpretativo n. 9** Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti” (in consultazione fino al 10.02.2021)

# LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI: DEROGA COVID E REGOLE GENERALI





# CAUSE DI INTERRUZIONE

OIC 16, § 57

Tutte le immobilizzazioni **DEVONO** essere ammortizzate → **COMPRESSE** le immobilizzazioni **temporaneamente non utilizzate**

**Interruzione  
ammortamento**

→ **1. Valore residuo stimato  
≥ Valore netto contabile**

OIC 16, § 62

→ **2. Bene destinato alla  
vendita**

OIC 16, § 79

→ **3. Cespiti  
obsoleti/inutilizzabili**

OIC 16, § 80

- ✓ No modifiche sostanziali prima dell'alienazione.
- ✓ Vendita **altamente probabile.**
- ✓ **Realizzo breve periodo.**

# MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

Il § 70 dell'OIC 16 richiede la revisione periodica del piano di ammortamento.

- Il cambiamento del piano di ammortamento deve essere adeguatamente motivato in Nota integrativa (art. 2426 c.c.).
- Mancanza di motivazioni in Nota integrativa a seguito della modifica al piano di ammortamento → Non sono deducibili gli ammortamenti iscritti in bilancio per la quota eccedente quella indicata nei precedenti esercizi in caso di violazione delle disposizioni che richiedono l'indicazione delle motivazioni alla base di tale decisione in Nota integrativa (Cass. 20678/2015).

# METODO DI AMMORTAMENTO E COVID-19 – RISPOSTA OIC

- ✓ Il COVID-19 ha comportato la sospensione e/o il forte calo di produzione di beni o servizi (settori diversi da quelli che forniscono servizi essenziali)
- ✓ Anche al momento della riapertura per molte imprese la produzione non è tornata immediatamente ai livelli ante lock-down
- ✓ L'OIC 16 e l'OIC 24 richiedono una razionale e sistematica imputazione di ammortamenti durante la vita utile
  - Ammortamento a quote costanti
  - Ammortamento a quote decrescenti
  - Ammortamento per unità di prodotto
- ✓ La modifica costituisce un cambiamento di stima → OIC 29

# LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2020

- ✓ La sospensione è contenuta nell'art. 60 della Legge 126/2020 di conversione del DL «agosto» (DL. 104/2020) ai commi 7bis – 7 quinquies
  - Art. 7-bis → Agevolazione concessa
  - Art. 7-ter – Art 7.quatar → Adempimenti contabili
  - Art. 7-quinquies → Ripercussioni fiscali
- ✓ Soggetti che non applicano gli IFRS
- ✓ Esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL → 15 agosto 2020
  - Bilanci al 31/12/2020
  - Bilanci infrannuali
  - Bilanci consolidati
- ✓ Bozza di interpretativo OIC 9
- ✓ Circolare Assonime 2/2021

# LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2020

- ✓ In deroga al primo comma, numero 2) del 2426 → **POSSIBILITA'** di sospensione degli ammortamenti **FINO** al 100%
  - Qual è il criterio da seguire? (coerenza tra criterio e spiegazione in nota integrativa degli effetti)
  - Assonime Circ. 2/2021: *«rientra nella discrezionalità tecnica del redattore del bilancio ricorrere alla sospensione degli ammortamenti, quando vi siano situazioni che attestino, anche in termini generali, l'impatto negativo sull'operatività dell'impresa derivante dal COVID-19»*
  
- ✓ Prolungamento di un anno del piano di ammortamento originario
  - Di un anno o al massimo di un anno?
  
- ✓ Immobilizzazioni materiali e immateriali
  - Intere classi o singoli beni? (bozza interpretativo 9, par. 5)
  - Come si applica alle immobilizzazioni immateriali con durata legale limitata nel tempo? (bozza interpretativo 9, par. 8)

# ADEMPIMENTI CONTABILI

- ✓ Costituzione di una specifica **riserva indisponibile** di importo pari agli ammortamenti non stanziati in conto economico
  - Al lordo degli effetti fiscali
  - Per le immobilizzazioni già contabilizzate nel 2019 → piano di ammortamento 2019
  - Per le immobilizzazioni acquistate nel 2020 → nuovo piano di ammortamento

# ADEMPIMENTI CONTABILI

Casistiche	Comportamenti
Utile 2020 > Ammortamenti sospesi	Vincolo di una riserva indisponibile di importo pari agli ammortamenti
Utile 2020 < Ammortamenti sospesi ma presenza di riserve pregresse sufficienti	Destinazione dell'interno utile d'esercizio a riserva indisponibile e giroconto di riserve pregresse
Utile 2020 < Ammortamenti sospesi e assenza di riserve pregresse	Destinazione degli utili successivi

- ✓ La riserva torna disponibile quando gli ammortamenti sospesi vengono stanziati in conto economico/l'immobilizzazione viene svalutata/l'immobilizzazione viene venduta (aspetto non specificato nella norma)

# ASPETTI FISCALI DELLA SOSPENSIONE

- ✓ Sono disciplinati dal comma 7-quinquies dell'articolo 60 del DL 104/2020 convertito in legge
- ✓ In deroga al **principio di derivazione rafforzata** → Deduzione fiscale a prescindere dall'imputazione a conto economico (IRES e IRAP)
- ✓ Disallineamento civilistico-fiscale con stanziamento di imposte differite e l'iscrizione del relativo fondo



# UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

CASO

✓ Impianto ammortizzato a quote costanti

- Costo storico: 100.000
- F.do amm.to al 31/12/2019: 40.000
- VNC al 31/12/2019: 60.000

✓ Piano di ammortamento originario

Anno	Amm.to civilistico	Amm.to fiscale	Variazioni	Fondo imposte differite (SP) Aliq. Forfet. 30%	Imposte differite (CE)
2018	20.000	20.000*	–	–	–
2019	20.000	20.000	–	–	–
2020	–	20.000	(20.000)	6.000	6.000
2021	20.000	20.000	–	6.000	–
2022	20.000	20.000	–	6.000	–
2023	20.000	–	20.000	–	(6.000)
	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			

\*Non si considera l'aliquota fiscale al 50% per il primo anno

# UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

CASO

## STATO PATRIMONIALE

	2020	2019		2020	2019
B.II) Impianti	60.000	60.000	A.IX) Risultato netto	21.000	30.000
			B.2) Fondo imposte differite	6.000	—

## CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	1.000.000
B) Costi della produzione	(970.000)
Risultato ante imposte	30.000
Imposte correnti	(3.000)
Imposte differite	(6.000)
<b>Risultato netto</b>	<b>21.000</b>

# UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

✓ In sede di destinazione del risultato netto occorre vincolare una quota di utile pari 20.000\*, ipotizzando una riserva legale pari al minimo di legge

## ✓ INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

✓ La società ha optato per l'esercizio della deroga prevista dal D.L. 124/2020, art. 60, co. 7-bis, così come convertito dalla L. 126/2020 in quanto a seguito della pandemia che ha colpito il nostro paese la società è stata costretta ad un periodo di chiusura che ha visto ridursi significativamente gli ordinativi dei clienti, anche successivamente alla riapertura. Questo ha avuto un conseguente impatto sui risultati economici. In particolare la società si è avvalsa della facoltà di sospendere l'ammortamento per un importo pari al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali, mantenendo pertanto il loro valore di iscrizione come risultante dal bilancio 2019

# UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

CASO

- ✓ In sede di destinazione del risultato netto occorre vincolare una quota di utile pari 20.000, ipotizzando una riserva legale pari al minimo di legge
- ✓ **INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA**
- ✓ In sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020, così come risultante dalle delibere assembleari e come risultante dalla tabella di cui all'art. 2427, p.to 7 bis del c.c., la società ha provveduto ad accantonare una parte di utile, pari a 20.000, in una riserva non disponibile deroga ex. art. 2426 co.2.
- ✓ L'esercizio della deroga ha avuto un impatto positivo sia in termini di patrimonio netto che in termini di risultato netto. Nello specifico, a livello di conto economico si è avuta una minore incidenza dei costi della produzione di 20.000 euro (pari al ..% del fatturato).

# UN ESEMPIO DI SOSPENSIONE

CASO

## ✓ **INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA**

- ✓ A fronte della sospensione degli ammortamenti di 20.000 il risultato netto è risultato maggiore di euro 14.000 per via dello stanziamento di imposte differite pari a 6.000, analogamente all'incremento di patrimonio netto. In caso si fosse proceduto allo stanziamento di ammortamenti il risultato netto sarebbe stato pertanto pari a 7.000.
- ✓ La deroga non ha avuto alcun impatto sulla situazione finanziaria, essendo l'ammortamento un costo non monetario e avendo ugualmente dedotto fiscalmente la quota di ammortamento non spesa a conto economico

# ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI


- Tutte le immobilizzazioni DEVONO essere ammortizzate → COMPRESSE le immobilizzazioni temporaneamente non utilizzate (OIC 16, par. 57)
- È prevista la revisione periodica del piano di ammortamento (OIC 16, par. 70) adeguatamente motivato in nota integrativa (art. 2426 c.c.)
- La pandemia può richiedere la modifica della vita utile residua → si tratta comunque di un cambiamento di stima
- La modifica del piano potrebbe essere giustificata se il minor utilizzo dell'immobilizzazione non riguarda solo il 2020 ma si protrae anche negli anni futuri → es. riduzione della richiesta di mercato, minore utilizzo a seguito della rivisitazione dei turni di lavoro, ecc.
- La sospensione degli ammortamenti fino al 100% previsto dalla norma è quello di ampliare lo spazio di azione dei criteri di ammortamento «ordinari»

# ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

- ✓ Relazione tra sospensione dell'ammortamento e rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi della L.126/2020, art. 110
  - Quota da sospendere da determinarsi sui valori delle immobilizzazioni ante rivalutazione
  - Rivalutazione calcolata sul valore netto contabile risultante al 31/12/2019
  - Il legislatore ha la facoltà di estendere l'interruzione del processo di ammortamento anche al 2021
- ✓ Relazione tra sospensione dell'ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA NEL BILANCIO 2020

(art. 110 DL 104/2020 – «decreto Agosto»)





# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

- ✓ Perché rivalutare
- ✓ Ambito soggettivo
- ✓ Identificazione dei beni rivalutabili
- ✓ Determinazione del «valore recuperabile»
- ✓ Metodologie contabili
- ✓ Regime della riserva di rivalutazione
- ✓ Rivalutazione e fiscalità differita: differenti problematiche tra gratuita e pagamento
- ✓ Informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

## Perché rivalutare

- ✓ Possibilità di effettuare la rivalutazione gratuita
  - imprese sottocapitalizzate
  - codice della crisi d'impresa
  - imprese in perdita
  - rapporto banca-impresa
  - «titolare conto prelevamento utili» nelle società di persone
- ✓ Costo molto basso della rivalutazione a pagamento e riconoscimento dei maggiori ammortamenti fin dall'esercizio 2021
- ✓ Possibilità di rivalutare singoli beni (no obbligo categorie omogenee)

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

## Le cautele

Elementi di cui occorre tenere conto:



Il valore del bene rivalutato non deve MAI superare il valore recuperabile



Il conto economico degli esercizi successivi deve potersi permettere i maggiori ammortamenti



La rivalutazione (e il metodo) non deve impattare sulla quota di ammortamento e sulla durata, salvo modifiche alla vita utile che esulano dalla rivalutazione



La rivalutazione non può risolvere squilibri di natura finanziaria

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA: AMBITO SOGGETTIVO

## L. 126/20, Art. 110, p.to 1

- ✓ S.P.A
- ✓ S.A.P.A
- ✓ S.R.L
- ✓ Società cooperativa
- ✓ Società di mutua assicurazione
- ✓ Società europee (Reg CE n.2157/2001) e società cooperative europee residenti (Reg CE n. 1435/2003)
- ✓ Aziende speciali

## L. 126/20, Art. 110 → L. 342/2000

- ✓ Imprese individuali
- ✓ S.N.C
- ✓ S.A.S. ed Equiparate
- ✓ Enti commerciali residenti
- ✓ Enti non commerciali residenti
- ✓ Altri soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia
- ✓ Soggetti in contabilità semplificata  
→ prospetto bollato e vidimato con evidenziazione dei prezzi di costo e della rivalutazione compiuta (confermata da Ris. 14/E/2010)

**NO IAS ADOPTER**

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

## Identificazione dei beni rivalutabili

Possono essere rivalutati le seguenti attività che risultino iscritte nel bilancio al 2019:

- ✓ i beni d'impresa
- ✓ le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni

Sono esclusi:

- ✓ gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, ossia i beni merce.

Indicazioni operative: **Interpretativo OIC n. 7/2020** (in attesa di pubblicazione della versione definitiva)

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPE

Interpretativo OIC  
7/2020

## Identificazione dei beni rivalutabili

In particolare le attività rivalutabili possono essere:

- ✓ le immobilizzazioni materiali, sia che essi siano ammortizzabili o meno
- ✓ i immobilizzazioni immateriali **costituite da BENI**
- ✓ le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

**Beni in leasing:** la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso in cui il bene sia stato riscattato entro il 31.12.19.

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

## BENI RIVALUTABILI

- ✓ Diritti di brevetto industriale
- ✓ Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- ✓ Diritti di concessione
- ✓ Licenze
- ✓ Marchi
- ✓ Know-how
- ✓ Diritti simili anche se completamente ammortizzate. Devono essere ancora tutelati
- ✓ Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se completamente ammortizzate
- ✓ Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili
- ✓ Partecipazioni immobilizzate in società contr.te
- ✓ Partecipazioni immobilizzate in società collegate

## BENI NON RIVALUTABILI

- ✓ Avviamento
- ✓ Costi pluriennali
- ✓ Beni merce
- ✓ Partecipazioni immobilizzate non di controllo
- ✓ Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate
- ✓ Beni monetari (denaro, crediti, ecc.)

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

## Determinazione del «valore recuperabile»

### **Indicazioni della norma di legge: rinvio all'articolo 11, L. 342/2000**

- ✓ i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri
- ✓ gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo




# VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE

## Indicazioni degli OIC

OIC 24, par. 80: il Valore massimo è il valore recuperabile

OIC 16, par. 75: il valore massimo è il valore recuperabile



Documento interpretativo n. 7/2020 → Ai fini dell'individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso, sia il criterio del valore di mercato

# VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE

**NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI**

NEL CASO DI RIVALUTAZIONE IN SITUAZIONI DI MODESTA CONSISTENZA PATRIMONIALE



RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA PROBATIVA

**Amministratori e  
Collegio sindacale**



- ✓ Indicazione dei criteri utilizzati per la rivalutazione
- ✓ Attestazione del non superamento del limite massimo

**Inventario**



Indicazione del prezzo di costo con le eventuali precedenti rivalutazioni (L. 242/00 art. 11, co. 3 e 4 → L. 126/20, art. 110, p.to 7)

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPIEGIO

Interpretativo OIC  
7/2020

## Metodologie contabili

13. Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società può eseguire la rivalutazione adottando tre distinte modalità:

- a) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
  - b) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
  - c) riduzione del fondo ammortamento. (Art. 5 Decreto 162)
- ✓ L'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPE

Interpretativo OIC  
7/2020

## Metodologie contabili

La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili nazionali di riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

## Metodologie contabili: la modifica della vita utile

Si tratta di una diffusa politica di bilancio in caso di difficoltà dell'impresa nell'andamento economico o a seguito di rivalutazione.

A volte tale politica è «giustificabile» a causa della diffusa applicazione delle aliquote ordinarie in bilancio (spesso troppo elevate rispetto all'effettiva vita utile economico tecnica).

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

## Il riconoscimento fiscale

### Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

- ✓ 16. La norma prevede che *“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”*. (ART 110 COMMA 4).

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPIEGIO

Interpretativo OIC  
7/2020

## Il riconoscimento fiscale

### Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

- ✓ 17. La società deve dunque versare l'imposta sostitutiva per avere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. L'imposta dovuta è portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite. (ART. 9 DECRETO 162, OIC 25 "*Imposte sul reddito*").

Riserva di rivalutazione ex L. 126/2020	a	Debiti tributari	...
--	---	------------------	-----

## Il riconoscimento fiscale

### Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali

- ✓ 18. I maggiori valori iscritti nell'attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali e quindi, alla data in cui è effettuata la rivalutazione, non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari al valore fiscale. Infatti, ai sensi del paragrafo 15, la rivalutazione è effettuata dopo gli ammortamenti. Pertanto la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.
- ✓ 19. Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell'OIC 25, allorché si generano differenze temporanee. (ART 110 COMMA 4 e OIC 25)



# RISERVA DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione delle attività genera una **RISERVA**

Trattamento **CIVILISTICO**


Rivalutazione solo civilistica

Riserva libera

Rivalutazione con effetti fiscali

Riserva in sospensione d'imposta

# RISERVA DI RIVALUTAZIONE



# RISERVA DI RIVALUTAZIONE

## Disciplina della riserva di rivalutazione

- ✓ Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
- ✓ La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 c.c.



Dubbi sulla legittimità di tale previsione sotto il profilo civilistico

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

# INFORMATIVA DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

Riguarda essenzialmente

- ✓ I criteri di valutazione (art. 2427 co. 1 n.1 c.c.)
- ✓ I movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1 n.2 c.c.)
- ✓ La natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c.)
- ✓ La fiscalità differita (art. 2427 co. 1 n. 14 c.c.)

# INFORMATIVA DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

## Criteri di valutazione

- ✓ Criterio seguito per la rivalutazione (OIC 16)
- ✓ Legge speciale che l'ha determinata (OIC 16)
- ✓ Importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti (OIC 16)
- ✓ Effetto sul patrimonio netto (OIC 16)

## ESEMPIO DI INFORMATIVA

*... Relativamente all'immobile sito in ..... l'impresa ha usufruito della rivalutazione prevista all'art. 110 della legge 126/2020, in deroga al criterio di iscrizione al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.*

*(La rivalutazione è stata determinata successivamente all'effettuazione dell'ammortamento di competenza dell'esercizio).*

*Da un punto di vista contabile, per la rivalutazione è stata usata la tecnica contabile .....; il nuovo valore rivalutato non eccede il valore recuperabile.*

# INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

- ✓ Riguarda essenzialmente
  - ✓ Congruità dei valori utilizzati al fine della rivalutazione
  - ✓ Effetto della rivalutazione sugli indicatori di risultato finanziario (art. 2428 co. 2)

## ESEMPIO DI INFORMATIVA

*... Relativamente all'immobile sito in ..... l'impresa ha usufruito della rivalutazione prevista all'art. 110 della legge 126/2020. Il valore è stato determinato mediante perizia di stima redatta da ..... Che ha individuato un valore pari a .... Ciò nonostante la rivalutazione è stato effettuata prudenzialmente per un minor valore pari a Euro Sulla base delle informazioni in nostro possesso comunicate dagli amministratori riteniamo detto valore recuperabile attraverso l'uso*

# INFORMATIVA DA RIPORTARE DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- ✓ Riguarda essenzialmente
  - ✓ Accertamento della congruità della rivalutazione
  - ✓ Accertamento della modalità di stima del valore
  - ✓ Accertamento dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio

## ESEMPIO DI INFORMATIVA

*... Relativamente all'immobile sito in ..... l'impresa ha usufruito della rivalutazione prevista all'art. 110 della legge 126/2020. Il valore è stato determinato mediante perizia di stima redatta da ..... che ha individuato un valore pari a .... Ciò nonostante la rivalutazione è stata effettuata per un minor valore pari a Euro ..... In quanto ritenuto recuperabile mediante l'uso.*

## ESEMPIO DI INFORMATIVA

*Effetto su: rigidità degli investimenti, indipendenza finanziaria, solidità del capitale sociale, ecc..*

# LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE MORATORIE SUI FINANZIAMENTI E LEASING





# MORATORIE EX ART.56 DL 18/2020

- Alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che **autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID** è stata data in primo luogo la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti in essere (articolo 56 del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia").
- Si deve trattare di PMI alle quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18) sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, **come deteriorate**.

# MORATORIE EX ART.56 DL 18/2020

- ✓ sono originate come reazione alle difficoltà economiche generate da COVID-19;
- ✓ sono applicabili a un'ampia platea di soggetti, come accade per le moratorie di legge o che interessano interi comparti economici/categorie di debitori;
- ✓ sono applicabili indipendentemente dalla valutazione del merito di credito della parte finanziata e garantiscono pari trattamento a tutti coloro che vi accedono;
- ✓ il profilo temporale dei pagamenti è l'unico cambiamento delle condizioni originarie del finanziamento oggetto di moratoria;
- ✓ sono applicabili ai finanziamenti concessi prima del loro lancio.

# MORATORIE EX ART.56 DL 18/2020

La moratoria riguarda:


- ✓ la revocabilità delle **linee di credito accordate** “sino a revoca” e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020 → Sia per la parte utilizzata sia per quella ancora non utilizzata;
- ✓ la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020;
- ✓ il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 giugno 2021, con facoltà per le imprese di chiedere la sospensione solo per la quota capitale delle rate e non anche per quella interessi → assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti

# MORATORIE EX ART.56 DL 18/2020

- ✓ Inizialmente prevista fino al 30 settembre 2020 è stata poi prorogata al 31 gennaio 2021 con il DL 104/2020 e ora fino al **30 giugno 2021** con la legge di bilancio (30.12.2020 n.178, art. 1)


# MORATORIE E PROBLEMATICHE CONTABILI

Il MEF è intervenuto per chiarire che:



# MORATORIE EX ART.56 DL 18/2020


Il MEF è intervenuto per chiarire che:



## NO COSTO AMMORTIZZATO

Oneri finanziari → Determinazione della quota di competenza maturata  
Costi di transazione → riparametrati lungo la nuova durata del finanziamento  
Adeguate informativa in NI e illustrazione dell'effetto della moratoria sugli indicatori finanziari della relazione sulla gestione (PFN, PFN/MOL)

# CONTABILIZZAZIONE DEI BONUS FISCALI



# QUADRO DI SINTESI

## ✓ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

			<u>Banca c/c</u>	a	<u>Contributo in conto esercizio</u>				.....	
--	--	--	------------------	---	--------------------------------------	--	--	--	-------	--

## ✓ CREDITI D'IMPOSTA DI COMPETENZA DI UN SOLO ESERCIZIO (es. sanificazione, locazione, ecc.)

			<u>Crediti tributari</u>	a	<u>Contributo in conto esercizio</u>				.....	
--	--	--	--------------------------	---	--------------------------------------	--	--	--	-------	--

## ✓ CREDITI D'IMPOSTA DI COMPETENZA DI UNO O PIU' ESERCIZI (es. Credito d'imposta per R&S)

- Classificato all'interno della voce A5) Altri ricavi e proventi
- In caso di capitalizzazione dell'investimento a cui si riferisce (es. sviluppo) → Iscrizione per competenza
  - Risconto passivo
  - Diretta riduzione del costo capitalizzato




# SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

- ✓ Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono non applicare il criterio del costo ammortizzato.
- ✓ L'OIC precisa che la società committente deve rilevare il credito tributario al suo valore nominale e contestualmente rilevare un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito.
- ✓ Il risconto passivo deve essere imputato a conto economico per competenza sulla base del periodo in cui l'impresa committente utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario IRES) o quando cede il credito.
- ✓ Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del credito in compensazione, il provento finanziario sarà rilevato per un importo costante lungo il periodo di tempo di utilizzo della detrazione fiscale (nel caso del superbonus 110%, pertanto, in cinque anni).

# II PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA AZIENDALE NEL BILANCIO 2020



# I FATTORI DI RISCHIO SULLA CONTINUITÀ: COVID19



# DL RILANCIO N. 34/2020 : DEROGA CONTINUITÀ NEL BILANCIO 2020

## **Art. 38 quater - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - in vigore dal 19.7.2020**

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020**. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.


# DL RILANCIO N. 34/2020 : DEROGA CONTINUITÀ NEL BILANCIO 2020

**Art. 38 quater - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio** - in vigore dal 19.7.2020

**Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione**, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla **capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.**

(...)

Bilanci 2020



Sebbene l'articolo 38-quater del DL Rilancio non abroga per dichiarazione espressa dal legislatore i co. 1 e 2 dell'art. 7 del DL Liquidità, **questi ultimi si ritengono implicitamente abrogati a partire dalla data di entrata in vigore della nuova norma** (19 luglio 2020) – Interpretativo OIC 8

# LA VALUTAZIONE DEL GOING CONCERN IN BILANCIO

In presenza di squilibri di gestione la Direzione:

1. deve valutare l'eventuale presenza di incertezze significative sulla prospettiva di continuazione dell'attività per almeno i 12 mesi successivi rispetto alla data di riferimento del bilancio
2. in presenza di incertezze significative deve riportare un'ampia informativa nella nota integrativa
3. qualora le incertezze sul going concern fossero tali da fare ritenere che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nonostante non si siano ancora accertate cause di scioglimento, tale valutazione comporta l'applicazione di criteri di valutazione "modificati", seppur si tratti sempre di quelli di cui all'art. 2426 c.c.



**La deroga sulla continuità aziendale consente di sterilizzare” nel 2020 soltanto l’obbligo di modificare le modalità di applicazione dei criteri di valutazione ordinari in presenza di incertezze tali da far ritenere non ragionevole la continuazione dell’attività (p.to 3).**

# L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

## **La valutazione della continuità nel bilancio 2020**

Gli amministratori che decideranno di applicare tale deroga, detto in altri termini, dovranno comunque:

1. valutare la presenza di incertezze significative sulla prospettiva di continuità aziendale almeno per l'intero 2021
2. riportare un'informativa adeguata su tali incertezze nella nota integrativa

# ASSONIME CIRCOLARE N. 16/2020

«**Questa norma** esaurisce i suoi effetti nel contesto contabile e **non riguarda invece gli effetti di natura sostanziale che la continuità aziendale assume in altri contesti regolatori.**

Intendiamo in particolare far riferimento alla centralità che il parametro della continuità aziendale ha assunto quale principio generale di corretta gestione dell'impresa collettiva che obbliga gli amministratori a monitorare tale situazione e ad attivarsi senza indugio per adottare e attuare gli strumenti previsti per il recupero della continuità aziendale. Ciò porta a ritenere che **gli amministratori saranno comunque tenuti ad effettuare, nel corso della loro attività una valutazione concreta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, al fine di attivarsi per adottare strumenti giuridici volti al recupero della continuità aziendale**».



# DEROGA CONTINUITÀ NEL BILANCIO 2020: INFORMATIVA NELLA NOTA

## INDICAZIONI Interpretativo n. 6 OIC: NOTA INTEGRATIVA

13. Nella fase di preparazione del bilancio **la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

- ai fattori di rischio
- alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate
- nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

**Informativa confermata dall'Interpretativo OIC 8**

SOSPENSIONE FINO AL 2025  
DELL'OBBLIGO DI RICAPITALIZZAZIONE  
IN CASO DI PERDITA DEL CAPITALE



# PRECEDENTE E NUOVA NORMA A CONFRONTO: DA «FATTISPECIE» A «PERDITE»

Norma non più in vigore

*"Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale).*

*1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 **per le fattispecie verificatesi** nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli [articoli 2446](#), commi secondo e terzo, [2447](#), [2482-bis](#), commi quarto, quinto e sesto, e [2482-ter](#) del codice civile. (...)*

In vigore dal 1° gennaio 2021

*"Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale).*

*1. **Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020** non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.*

# DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

Comma 266, art. 1, Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha sostituito l'art. 6 del DL 23/2020:

## **Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)**

1. (...)

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

# DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. **Le perdite** di cui ai commi da 1 a 3 **devono essere distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio ».

# DISCIPLINA RELATIVA ALLE PERDITE 2020

diminuzione del capitale superiore a un terzo per perdite



il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio successivo a quello in cui essa è accertata ma è il quinto esercizio successivo

perdite superiori a un terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo legale



l'assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (anche in caso di patrimonio netto negativo)